

Scheda n. 336

Esami di Stato conclusivi degli studi (maturità) per l'a.s. 2011-2012 (OM 42/11)

Valutazione ed Esami

Il MIUR con l'[O.M. n° 42/11](#) ha dettato le **norme per gli esami "di maturità"** di quest'anno. L'O.M. Si occupa espressamente degli alunni con disabilità nell'art. 2 comma 6, nell'art. 17 e nell'art. 21 comma 3 che si riportano di seguito:

ART. 2 CANDIDATI INTERNI

[omissis]

6. L'esito della valutazione,

- se positivo prevede la pubblicazione, all'albo dell'Istituto sede d'esame, del voto di ciascuna disciplina e del comportamento, del punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e del credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura «Ammesso»;
- se negativo non prevede la pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».
- Gli alunni certificati con disabilità, che hanno seguito un **percorso didattico individualizzato differenziato** ai sensi dell'articolo 15, comma 4, dell'O.M. 21 maggio 2001, n.90, sono valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico, relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Sono, pertanto, ammessi – sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe - a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del DPR n.323/1998. Anche per tali alunni si procede alla pubblicazione, all'albo dell'Istituto sede d'esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».
- Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, dell'OM 21 maggio 2001, n.90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate ma non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto, che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali.

[omissis]

Art. 17

ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

1. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.
2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il linguaggio braille la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell'attività scolastica ordinaria.
Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta dell'istituto scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla Struttura tecnica operativa del Ministero la percentuale di ingrandimento.
3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n. 104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.
4. I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella

attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

5. Agli alunni, ammessi dal Consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I. differenziato. Relativamente allo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 2

ART. 21

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

[omissis]

3. Per i candidati di cui all'articolo 17, comma 4, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

[omissis]

OSSERVAZIONI

Da notare come per la prima volta sia chiarito nell'art. 2 comma 6 l'ammissione con l'obbligo del 6 in tutte le discipline per gli alunni che hanno seguito un PEI differenziato.

L'art. 17 riproduce integralmente l'art. 17 delle precedenti Ordinanze sugli esami di stato e quindi non vi sono particolari osservazioni da fare.

L'art. 21 comma 3 ribadisce l'obbligo di non pubblicare sui tabelloni che i risultati relativi agli alunni con PEI differenziato sono difforni da quelli dei programmi ministeriali, pur essendo positivi. Ciò per l'ovvio rispetto della privacy.

18-05-2011

Salvatore Nocera

Responsabile dell'Area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale
E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it